



Prefettura di Bergamo

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Bergamo, data del protocollo

CIRCOLARE URGENTE 68/2022

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

Ai Sigg. Segretari comunali
dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

Ai Sigg. Responsabili
degli uffici elettorali dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Regolare costituzione di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 93/2022 del 24 agosto 2022 ha richiamato l'attenzione sulla necessità che, in occasione delle prossime elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre p.v., tutti gli Uffici elettorali di sezione vengano tempestivamente costituiti e siano pienamente operativi sin dalle ore 16 di sabato 24 settembre p.v., e per tutte le successive operazioni di voto e di scrutinio.

Si rammenta che l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente (nominato dal presidente della Corte d'Appello), dal segretario (scelto dal presidente tra gli elettori del comune) e quattro scrutatori (nominati dalla commissione elettorale comunale), di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Al riguardo si richiamano le disposizioni già impartite con la circolare n. 65/2022 trasmessa in data 12 agosto 2022, - lettere E ed F -, che riassumono modalità e termini per la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Nell'occasione si richiamano anche alcune delle principali disposizioni normative in merito alla composizione delle predette sezioni elettorali:

- l'articolo 35, quinto comma, del d.P.R n. 361/57 prevede espressamente che: "In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato";



Prefettura di Bergamo

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 95/89 prevede che la Commissione elettorale comunale, dopo aver provveduto alla nomina degli scrutatori e alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi per le eventuali sostituzioni, nomini "ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente.....";
- l'articolo 41, secondo comma, del predetto d.P.R. n. 361/57 stabilisce che "Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38".

Per poter attuare efficacemente tali disposizioni e consentire, comunque, la regolare costituzione di tutti i seggi anche in caso di eventuali numerosi impedimenti dei nominati, risulta necessario, dunque, che codesti Comuni predispongano tempestivamente ulteriori elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente e scrutatore, che siano disponibili a sopperire in tempi brevissimi ad eventuali carenze nella composizione dei seggi, assicurandosi anche della loro pronta reperibilità, in particolare nei giorni immediatamente precedenti a quello della votazione.

Si sottolinea, infine, che ai fini della validità delle operazioni elettorali, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, del d.P.R. n. 361/57: "Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali".

Il Prefetto
(Ricci)